

Sub Emendamento al d.d.l. 3324/C recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria."

Dopo l'articolo 14 *quinquies* aggiungere i seguenti:

Art.14 sexies

(Regolamenti per gli archivi informatizzati).

1. Il Ministro della giustizia adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione all'archivio informatico centralizzato dei dati statistici sull'attività degli uffici giudiziari.

2. L'accesso all'archivio digitale dei provvedimenti di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264, è gratuito, oltre che per i magistrati e per il personale dell'amministrazione della giustizia, per gli avvocati.

3. Per l'istituzione dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi dai tribunali e dalle corti di appello e l'assistenza e la manutenzione dei sistemi è autorizzata la spesa di euro 2.242.500 per l'anno 2008 e di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2009.

Art. 14 septies

(Dotazione organica e programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria).

1. Le dotazioni organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia, già stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2005 ed ulteriormente modificate dagli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sono rideterminate secondo l'allegata tabella A, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in merito alla riorganizzazione dell'amministrazione centrale. I profili professionali dell'istituito ruolo tecnico sono definiti in sede di contrattazione collettiva. Le successive rideterminazioni sono effettuate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Eventuali posizioni soprannumerarie sono temporaneamente autorizzate, in deroga all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e sono riassorbite a seguito delle cessazioni e delle progressioni professionali di cui alla presente legge.

3. Al fine di rendere più efficiente l'attività giudiziaria il Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria è autorizzato, in conformità a quanto previsto dalla programmazione del fabbisogno relativa al triennio 2008-2010:

a) all'assunzione nel triennio, mediante procedure concorsuali pubbliche, di un contingente massimo di 2800 unità di personale, dell'area terza, fascia retributiva F1, da inquadrare nei ruoli del personale dell'amministrazione giudiziaria, di cui 2.400 unità da assumere nel limite di spesa di euro 35.742.080 per l'anno 2008 e di euro 85.780.992 a decorrere dall'anno 2009 e le restanti unità da assumere negli anni 2008 e 2009 nei limiti previsti dai commi 523 e 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) contestualmente all'avvio delle procedure concorsuali per l'accesso dall'esterno, al fine di attuare la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili professionali della medesima tipologia lavorativa e la conseguente riorganizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti nell'ambito della medesima area, in fase di prima attuazione ed in via prioritaria, ad attivare nel medesimo triennio procedure di progressione professionale tra le aree del personale di ruolo appartenente all'ex area B, posizione economica B3 e B3S, nell'area

terza, fascia retributiva F1, nel limite di spesa di euro 22.981.402 a decorrere dall'anno 2008;

c) contestualmente all'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 521 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine e nei termini di cui alla precedente lettera b), ad attivare procedure di progressione professionale del personale di ruolo appartenente all'ex area A nell'area seconda, fascia retributiva F1, nel limite di spesa di euro 1.264.990 a decorrere dall'anno 2008.

4. In via transitoria, le progressioni professionali nelle posizioni economiche all'interno delle aree secondo l'ordinamento previgente consentite ai dipendenti di ruolo, inquadrati nella posizione economica immediatamente inferiore, già programmate o concordate, sono svolte ricorrendo a procedure selettive in base a criteri obiettivi da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa, anche in sostituzione delle procedure avviate.

5. Al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 4, comma 1, le parole: «, dal direttore tecnico di cui all'articolo 5, per i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo,» sono soppresse;
- b) l'articolo 5 e l'articolo 8, comma 3, sono abrogati.

Art. 14 octies

(Norma di copertura finanziaria).

1. All'articolo 10 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, il comma 4 è abrogato.

2. All'articolo 13 (L) del citato testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

- a) euro 37 per i processi di valore fino a euro 1.100;
- b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
- c) euro 207 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
- d) euro 415 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
- e) euro 610 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
- f) euro 976 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
- g) euro 1.354 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 244. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a euro 2.500 il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 140»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione il contributo dovuto è pari a euro 600».

3. L'articolo 23, decimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, nonché delle spese forfettizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del medesimo testo unico, e successive modificazioni».

4. Ai maggiori oneri recati dall'articolo 14 sexies, comma 1, pari ad euro 2.242.500 per l'anno 2008 e ad euro 300.000 a decorrere dall'anno 2009, nonché a quelli derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), dell'articolo 14 septies, valutati complessivamente in euro 59.988.472 per l'anno 2008, in euro 110.027.384 a decorrere dall'anno 2009 si provvede, quanto ad euro 62.230.972 per l'anno 2008 e ad euro 110.327.384 a decorrere dall'anno 2009, mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-bis, della citata legge n. 468 del 1978.

Tabella A

Ministero della Giustizia Amministrazione giudiziaria DOTAZIONE ORGANICA			
Nuovo sistema di classificazione	Dotazione organica	di cui	
Fasce retributive Profili professionali (*)		del ruolo amministrativo	del ruolo tecnico
Dirigenti			
Dirigente 1 ^a fascia centrale		11	0
Dirigente 1 ^a fascia decentrato		20	0
Dirigente 2 ^a fascia		405	3
Totale Dirigenti	439	436	3
TERZA AREA			

Profili professionali da definire in sede di contrattazione integrativa (*)			
Totale	2.247	2.221	26
Profili professionali da definire in sede di contrattazione integrativa (*)			
Totale	8.887	8.784	103
Ministero della Giustizia Amministrazione giudiziaria DOTAZIONE ORGANICA			
Nuovo sistema di classificazione	Dotazione organica	di cui	
Fasce retributive Profili professionali (*)		del ruolo amministrativo	del ruolo tecnico
Profili professionali da definire in sede di contrattazione integrativa (*)			
Totale	12.322	11.848	474
SECONDA AREA			
Profili professionali da definire in sede di contrattazione integrativa (*)			
Totale	12.084	12.005	79
Profili professionali da definire in sede di contrattazione integrativa (*)			
Totale	7.719	7.719	
Profili professionali da definire in sede di contrattazione integrativa (*)			
Totale	1.540	1.540	
PRIMA AREA			
Profili professionali da definire in sede di contrattazione integrativa (*)			
Totale	3.650	3.650	
ORGANICO DIRIGENTI	439	436	3
ORGANICO AREE FUNZIONALI	48.449	47.767	682
ORGANICO TOTALE	48.888	48.203	685

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con gli emendamenti proposti si vogliono fornire adeguate soluzioni ad alcuni dei problemi che ostacolano l'offerta di un miglior servizio giustizia.

Viene prevista la costituzione di archivi informatizzati per la raccolta dei dati statistici, consentendo l'accesso gratuito agli archivi digitali dei provvedimenti giurisdizionali per magistrati, avvocati, personale dell'amministrazione della giustizia, in modo da superare l'ottica ancora prevalentemente cartacea delle attività processuali, garantire un accesso rapido e diffuso alle informazioni, decongestionare gli uffici.

La riorganizzazione prevede, inoltre, una completa revisione delle dotazioni organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria, rideterminate secondo quanto indicato nella Tabella A. Per rendere più efficiente l'attività giudiziaria è prevista l'assunzione, nel triennio 2007-2009 di un contingente massimo di 2800 unità di personale dell'area terza, fascia retributiva F1. Contestualmente all'avvio delle procedure concorsuali per l'accesso dall'esterno è previsto un percorso di valorizzazione delle professionalità esistenti. Si prevede il riconoscimento della specifica qualificazione di una serie di attività e competenze attribuite al personale amministrativo ed un meccanismo di prima attuazione che realizzi la connessa progressione funzionale ed economica, attraverso una apposita procedura concorsuale, in attuazione delle previsioni del Contratto collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ministeri, per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 14 settembre 2007, che impone di attuare la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili professionali della medesima tipologia lavorativa e la conseguente riorganizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti nell'ambito della medesima area. In questo modo verrà altresì garantita la corretta stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato a norma della legge finanziaria 2007. Viene, infine, data risposta all'esigenza dell'amministrazione di avvalersi, come altre, di un proprio ruolo tecnico, i cui profili professionali saranno definiti in sede di contrattazione collettiva.

Il comma 5 dell'articolo 14 septies si rende necessario per adempiere, *in primis*, al disposto dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (cd. legge finanziaria 2007); ai sensi di detta norma ogni ministero, al fine di riorganizzare e razionalizzare la struttura pubblica, dovrà provvedere alla riduzione del 10% delle posizioni dirigenziali generali. Il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 prevede, quanto al Ministero della giustizia, l'istituzione di un ufficio del direttore tecnico, di livello dirigenziale generale, presso le corti d'appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, per lo svolgimento di *«compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo, nonché i compiti di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonché di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia»*. Le medesime attribuzioni sono svolte, nelle altre direzioni regionali o interregionali istituite dal citato decreto legislativo, dal direttore regionale e non vi sono ragioni per ritenere che anche per quanto riguarda le corti d'appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo le direzioni regionali competenti possano brillantemente adempiere ai predetti compiti. Peraltro, risultano allo stato non chiari, nonché forieri certamente di future controversie, i rapporti tra le direzioni regionali e gli uffici del direttore tecnico; deve, infine, considerarsi la circostanza che gli uffici in questione non sono stati ancora materialmente istituiti e non vi è, quindi, nemmeno la necessità di predisporre una nuova allocazione delle risorse umane agli stessi destinate. Sotto tutti gli elencati profili appare, pertanto, opportuno e necessario sopprimere i quattro uffici in questione.

La norma in questione non comporta nuovi oneri o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato, comportando al contrario un notevole risparmio pari agli emolumenti dovuti ai direttori generali le cui posizioni vengono soppresse.

